

STATUTO

ANTONACI STEMAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NEVIANO LE VIA MANZONI 54

Numero REA: LE - 335111

Codice fiscale: 05006340755

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-08-2026 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 - E' costituita una Societa' Cooperativa denominata "ANTONACI STEMAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La sede della societa' e' fissata in Neviano (Lecce).

Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, i soci dichiarano che l'attuale indirizzo della sede sociale e' fissato nel comune detto alla via Manzoni civ.54.

Art.2 - La Cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potra' essere prorogata dall'assemblea anche prima della scadenza del termine.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.3 - La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Art.4 - Considerata l'attività mutualistica della Società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa, previo ottenimento in ogni caso delle autorizzazioni o concessioni o di quant'altro eventualmente prescritto dalla normativa vigente in materia, e in ogni caso nel pieno rispetto e osservanza delle competenze riservate dalla normativa vigente in materia agli iscritti in appositi Albi, si propone di svolgere le seguenti attività:

- attività educative per l'infanzia e la gioventù e attività didattiche di ogni genere; gestione di asili nido, micronidi, nidi aziendali, sezioni primavera, servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia, ludoteche, centri ludici e ricreativi, spazi gioco, centri per bambini e famiglie, centri socio-educativi diurni, centri di aggregazione, servizi educativi, laboratoriali e di sostegno, servizi di pre e post scuola, doposcuola, centri estivi, campi educativi, soggiorni educativi, servizi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e ogni altro servizio educativo, integrativo o innovativo rivolto all'infanzia, all'adolescenza, ai giovani e alle famiglie;
- attività di assistenza sociale, socio-assistenziale, socio-educativa ed educativa in favore di minori, adolescenti e giovani, compresi minori con disabilità fisica, psichica, sensoriale, intellettuale o relazionale, minori con disturbi: del neurosviluppo, dello spettro autistico, con disturbi specifici dell'apprendimento e minori in condizioni di fragilità, svantaggio, disagio personale, familiare o sociale, mediante interventi individuali o di gruppo, domiciliari, territoriali, scolastici, extrascolastici, diurni, semiresidenziali e residenziali;
- servizi di assistenza sociale per minori e minori con disabilità; assistenza domiciliare educativa, educativa domiciliare e territoriale, assistenza educativa specialistica, educativa di strada, educativa di comunità e di prossimità, interventi di osservazione, sostegno, accompagnamento e presa in carico educativa, supporto allo sviluppo delle autonomie personali, relazionali e sociali, nonché interventi finalizzati alla tutela, al benessere, alla crescita, all'inclusione e alla piena partecipazione sociale del minore;
- servizi e interventi in favore di minori in condizioni di disagio o vulnerabilità, minori appartenenti a nuclei familiari fragili, minori fuori famiglia, minori stranieri e minori stranieri non accompagnati, minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa e minori vittime di violenza, abuso, maltrattamento, tratta, abbandono o grave disagio familiare e sociale, comprendenti attività di accoglienza, protezione, assistenza, accompa-

allegato "B"
all'atto del 29 luglio 2026
Rep.N.15.864
Racc.N.13.106



gnamento, sostegno educativo, recupero, reinserimento e inclusione sociale;

- interventi di prevenzione e contrasto del disagio minorile e giovanile, della povertà educativa, della dispersione e dell'abbandono scolastico, dell'emarginazione e dell'esclusione sociale, del bullismo, del cyberbullismo, delle dipendenze e dei comportamenti a rischio, nonché attività finalizzate alla socializzazione, alla partecipazione, alla cittadinanza attiva e allo sviluppo delle competenze personali, relazionali e sociali;
- attività di sostegno scolastico, assistenza specialistica, integrazione e inclusione scolastica, educativa domiciliare e territoriale, accompagnamento, tutoraggio e supporto all'autonomia personale, compresi i servizi per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, l'assistenza educativa specialistica, l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale e i servizi di comunicazione e supporto agli alunni con disabilità sensoriali;
- attività di animazione sociale, educativa e ricreativa, sia domiciliare, sia presso strutture organizzate e autorizzate, compresa l'organizzazione di soggiorni educativi, sociali e climatici rivolti agli utenti dei servizi;
- servizi di orientamento educativo e professionale, formazione extrascolastica, accompagnamento educativo e interventi per la prevenzione e il contrasto della dispersione e dell'abbandono scolastico, della povertà educativa, del bullismo e del cyberbullismo;
- progettazione, organizzazione e gestione di interventi educativi finalizzati alla tutela dell'ambiente, alla sostenibilità, alla cittadinanza attiva e alla conoscenza e valorizzazione del territorio, quando inseriti nell'ambito di programmi educativi e di inclusione sociale;
- attività di assistenza sociale non residenziale, domiciliare e territoriale in favore di anziani e persone con disabilità, comprendente servizi di assistenza domiciliare sociale e socio-assistenziale, assistenza domiciliare integrata, assistenza alla persona, cura e igiene personale, aiuto nelle attività della vita quotidiana, preparazione e somministrazione dei pasti, mobilitazione, accompagnamento, disbrigo di pratiche e commissioni, sostegno relazionale, socializzazione, mantenimento e recupero delle autonomie personali, domestiche, sociali e relazionali, nonché ogni altro intervento finalizzato alla permanenza della persona nel proprio ambiente di vita, alla prevenzione dell'isolamento e dell'istituzionalizzazione e al miglioramento della qualità della vita;
- servizi domiciliari, territoriali, diurni e di prossimità in favore di anziani, persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale, intellettiva o relazionale, persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, persone con disturbi del neurosviluppo o dello spettro autistico e altri soggetti in condizioni di fragilità, comprendenti interventi individualizzati di sostegno, assistenza, accompagnamento, inclusione sociale, sviluppo, mantenimento e recupero delle autonomie personali e sociali, nonché servizi di sollievo alle famiglie e a coloro che prestano cura a familiari o a persone bisognose (cosiddetti "caregiver"), assistenza temporanea, telesoccorso, teleassistenza e telemonitoraggio socio-assistenziale;
- attività di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata in favore di anziani, persone con disabilità, persone con disturbi dello spettro autistico, persone con disagio psichico, minori, persone svantaggiate e altri soggetti in condizioni di fragilità, compresi servizi di sollievo alle famiglie, assistenza temporanea, telesoccorso, teleassistenza e telemonitoraggio socio-assistenziale;
- gestione di comunità familiari, comunità educative, comunità alloggio, gruppi appartamento, case famiglia, strutture di pronta accoglienza, centri socio-educativi diurni e altre strutture e servizi a carattere educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario destinati a minori, adolescenti, giovani, anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizioni di fragilità, compresi servizi per l'autonomia, l'abitare assistito, la coresidenza (cosiddetto "co-housing") sociale, il "Dopo di Noi" e i percorsi di vita indipendente;
- gestione di case di cura, case di riposo per anziani e strutture residenziali, semiresidenziali e diurne destinate ad anziani, minori, persone con disabilità e soggetti in condizioni di fragi-

lità o non autosufficienza;

- organizzazione e gestione di strutture socio-assistenziali, pensionati, ambulatori e gabinetti specialistici, case di cura private e servizi di assistenza socio-sanitaria;
- nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in materia: servizi medicina generale e specialistica, assistenza infermieristica, assistenza terapeutica, riabilitativa e para-medica, il tutto da prestarsi mediante soggetti in possesso dei prescritti titoli, abilitazioni e iscrizioni professionali;
- organizzazione e gestione di presidi medici, diagnostici, curativi, riabilitativi e ambulatoriali e di servizi connessi all'assistenza e alla cura della persona, con esclusione dell'esercizio diretto delle attività professionali riservate;
- attività riabilitative in favore di soggetti traumatizzati, motulesi, persone con disabilità, persone con disagio psichico e soggetti svantaggiati, con esclusione dell'esercizio diretto delle attività professionali riservate;
- servizi educativi, assistenziali, socio-sanitari e riabilitativi rivolti a persone con dipendenze patologiche, disagio psichico o altre condizioni di fragilità, nonché interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale, con esclusione dell'esercizio diretto delle attività professionali riservate;
- servizi di segretariato sociale, sportello sociale, informazione, orientamento, ascolto, valutazione dei bisogni, presa in carico e accompagnamento nell'accesso ai servizi territoriali, sociali, socio-sanitari ed educativi;
- servizi di sostegno alla genitorialità e alla famiglia, educativa familiare, consulenza e accompagnamento educativo, mediazione familiare, supporto alle famiglie affidatarie e adottive, gestione di spazi neutri, incontri protetti e osservati e servizi per il mantenimento o il ripristino delle relazioni familiari e del diritto di visita, mediante personale qualificato e nel rispetto dei provvedimenti delle autorità competenti;
- servizi di prevenzione e contrasto della povertà, dell'emarginazione, del disagio, della violenza e dell'esclusione sociale, nonché servizi di pronto intervento sociale, accoglienza temporanea e accompagnamento verso l'autonomia;
- servizi rivolti a persone migranti, richiedenti protezione, rifugiati e cittadini stranieri, comprendenti accoglienza sociale, orientamento, mediazione linguistico-culturale, alfabetizzazione, accompagnamento e percorsi di integrazione sociale;
- servizi di trasporto, accompagnamento sociale e trasporto assistito in favore di anziani, persone con disabilità, minori e altri utenti dei servizi gestiti dalla Cooperativa, in quanto connessi o funzionali alle attività socio-sanitarie ed educative: il tutto nei limiti e nel rispetto delle modalità stabilite dalle norme vigenti in materia;
- servizi di trasporto sociale e assistito, individuale o collettivo, con qualsiasi mezzo idoneo, per persone con disabilità, anziani, minori e altri soggetti fragili, compreso l'accompagnamento presso strutture sanitarie, socio-sanitarie, educative, scolastiche, riabilitative, ricreative e assistenziali: il tutto nei limiti e nel rispetto delle modalità stabilite dalle norme vigenti in materia;
- organizzazione e gestione, in proprio o per conto di enti pubblici e privati, di servizi di trasporto sanitario e socio-sanitario mediante ambulanze, automediche, mezzi attrezzati e veicoli idonei, comprendenti il trasporto programmato e non urgente di infermi, pazienti, persone con disabilità, anziani, persone non autosufficienti o temporaneamente impossibilitate alla deambulazione, per ricoveri, dimissioni, trasferimenti tra strutture sanitarie e socio-sanitarie, visite specialistiche, esami diagnostici, terapie, trattamenti dialitici, riabilitativi e altre prestazioni sanitarie: il tutto nei limiti e nel rispetto delle modalità stabilite dalle norme vigenti in materia;
- servizi di accompagnamento e assistenza durante il trasporto, anche mediante la presenza di autisti soccorritori, soccorritori, operatori socio-sanitari, infermieri, medici e altro perso-



nale qualificato, in relazione alle condizioni dell'utente e nel rispetto delle competenze professionali riservate: il tutto nei limiti e nel rispetto delle modalità stabilite dalle norme vigenti in materia e con esclusione dell'esercizio diretto delle attività professionali riservate;

- organizzazione e gestione di servizi di assistenza sanitaria e di primo intervento in occasione di manifestazioni sportive, culturali, religiose, ricreative, fieristiche e altri eventi pubblici o privati, mediante ambulanze, presidi sanitari mobili e personale qualificato; il tutto nei limiti e nel rispetto delle modalità stabilite dalle norme vigenti in materia e ferma l'esclusione dell'esercizio diretto delle attività professionali riservate;
- organizzazione e gestione di servizi di emergenza-urgenza sanitaria, soccorso sanitario, pronto intervento e trasporto di infermi e feriti, anche nell'ambito del sistema territoriale 118, esclusivamente nei casi, secondo le modalità e previo possesso delle autorizzazioni, iscrizioni, accreditamenti, convenzioni e degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente e il tutto quindi nei limiti e nel rispetto delle modalità stabilite dalle norme vigenti in materia e con esclusione - in ogni caso - dell'esercizio diretto delle attività professionali riservate;
- gestione di centrali operative per il coordinamento dei servizi di trasporto sanitario, socio-sanitario e sociale, nonché di servizi di prenotazione, assistenza telefonica, tele-soccorso, teleassistenza e telemonitoraggio, il tutto nei limiti e nel rispetto delle modalità stabilite dalle norme vigenti in materia e con esclusione dell'esercizio diretto delle attività professionali riservate;
- gestione di parafarmacia e/o sanitarie secondo le modalità e previo possesso delle autorizzazioni, iscrizioni, accreditamenti, convenzioni e degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente e il tutto quindi nei limiti e nel rispetto delle modalità stabilite dalle norme vigenti in materia di esercizio delle attività professionali riservate;
- trasporto e consegna, ove consentiti, di dispositivi medici e/o altro materiale sanitario, mediante mezzi, personale e procedure conformi alla normativa applicabile e quindi il tutto nei limiti e nel rispetto delle modalità stabilite dalle norme vigenti in materia e con esclusione dell'esercizio diretto delle attività professionali riservate;
- noleggio, concessione in uso e/o gestione di ambulanze, automediche, veicoli sanitari e mezzi attrezzati, nonché attività di pulizia, sanificazione, disinfezione, manutenzione e gestione logistica dei mezzi e delle relative attrezzature, il tutto nei limiti e nel rispetto delle modalità stabilite dalle norme vigenti in materia e con esclusione dell'esercizio diretto delle attività professionali riservate;
- fornitura, noleggio, consegna e gestione di ausili per la mobilità, presidi medico-sanitari, dispositivi medici e attrezzature assistenziali, con esclusione delle attività riservate agli iscritti in appositi Albi o Elenchi e subordinatamente alle eventuali autorizzazioni richieste e comunque il tutto il tutto nei limiti e nel rispetto delle modalità stabilite dalle norme vigenti in materia e con esclusione dell'esercizio diretto delle attività professionali riservate;
- istituzione, organizzazione e gestione di centri di formazione, orientamento e qualificazione professionale; progettazione, organizzazione ed erogazione di attività formative, corsi, seminari, laboratori, tirocini, percorsi di orientamento, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e perfezionamento professionale, in presenza, a distanza o in modalità mista, nei settori di cui sopra, rivolti a giovani, adulti, lavoratori, disoccupati, persone con disabilità, soggetti fragili o svantaggiati, operatori sociali, socio-sanitari ed educativi e altri destinatari;
- progettazione e realizzazione di percorsi di formazione professionale, formazione continua, formazione permanente, formazione extrascolastica e formazione finalizzata all'inclusione sociale, all'occupabilità, all'autonomia personale e professionale e al reinserimento sociale e lavorativo il tutto nei limiti e nel rispetto delle modalità stabilite dalle norme vigenti in materia;
- realizzazione, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, di attività formative finanziate,

cofinanziate, autorizzate o riconosciute dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali, da fondi interprofessionali e da altri enti pubblici o privati, nonché partecipazione ai relativi avvisi, bandi e programmi;

- svolgimento di attività di orientamento, bilancio delle competenze, accompagnamento alla formazione e al lavoro e supporto alla definizione di percorsi individualizzati, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

- organizzazione e gestione di corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale inerenti alle attività socio-sanitarie ed educative sopra indicate, il tutto nei limiti e nel rispetto delle modalità stabilite dalle norme vigenti in materia;

- organizzazione di corsi di primo soccorso, rianimazione cardiopolmonare, uso del defibrillatore, sicurezza sanitaria, movimentazione e trasporto delle persone fragili, nonché formazione e aggiornamento di soccorritori, autisti soccorritori e operatori, mediante enti, formatori e soggetti accreditati o autorizzati, quando richiesto: il tutto nei limiti e nel rispetto delle modalità stabilite dalle norme vigenti in materia e con esclusione dell'esercizio diretto delle attività professionali riservate.

Le attività per il cui esercizio la legge richiede specifici titoli, abilitazioni, autorizzazioni, accreditamenti o iscrizioni in albi, ordini, registri o elenchi saranno svolte esclusivamente previo ottenimento dei relativi requisiti e mediante soggetti professionalmente abilitati rimanendo in ogni caso alla società interdetto l'esercizio in proprio di ogni attività comunque riferibile alla esecuzione di prestazioni che si intendono riservate agli iscritti in appositi Albi e/o Elenchi che, pertanto, potrà e dovrà essere personalmente svolta da coloro che, a norma delle vigenti leggi, siano legalmente abilitati ed iscritti nell'apposito albo e/o elenco professionale.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà stipulare convenzioni e accordi con enti pubblici e privati, partecipare a procedure di gara, affidamenti, accreditamenti, avvisi pubblici e manifestazioni di interesse, nonché compiere tutte le operazioni strettamente strumentali e funzionali allo svolgimento delle attività sopra indicate.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata. La cooperativa si propone altresì di partecipare al movimento cooperativistico unitario italiano e potrà quindi aderire ad altri organismi del movimento cooperativistico nazionale, regionale e provinciale, economici o sindacali, ad enti consortili aventi scopi affini ed a società che hanno scopo sociale analogo, nominando i propri rappresentanti, scelti anche fra non soci. Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall'Organo Amministrativo.

La società, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti in materia, potrà inoltre costituire, registrare ed utilizzare propri marchi per distinguere propri prodotti e servizi.

Per l'esecuzione delle suddette attività la cooperativa si doterà di tutte le autorizzazioni necessarie all'espletamento delle stesse, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia amministrativa e di sicurezza sul lavoro e le predette attività potranno essere svolte, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia, per conto proprio o per conto di enti pubblici, statali, parastatali, locali e soggetti privati, siano questi persone fisiche, aziende o persone giuridiche, sia direttamente che tramite organismi consortili.

La società, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà partecipare a bandi, gare d'appalto, manifestazioni d'interesse, anche in associazione temporanea d'impresa o in partenariato con altri organismi pubblici e privati italiani e stranieri, su attività rientranti negli scopi sociali, sia sui mercati nazionali che esteri; la società potrà richiedere finanziamenti, compresi quelli agevolati, nonché usufruire di qualsiasi altro provvedimento normativo, che preveda agevolazioni finanziarie e di qualsiasi genere, potrà contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti corren-



ti, l'assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali.

Per lo svolgimento delle attività sopraindicate la società potrà acquistare e fornire prodotti e servizi, partecipare a gare ed appalti riguardanti l'oggetto sociale, stipulare contratti, accordi, convenzioni con altre società, privati, enti: pubblici e privati, necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società può compiere tutte le operazioni, anche immobiliari o mobiliari, atte a raggiungere gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge.

La società può assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili.

Inoltre, la società può concorrere ad aste, gare di appalto e licitazioni private; può richiedere finanziamenti ordinari ed agevolati ad Enti pubblici e Privati; può accettare donazioni e sovvenzioni da Enti Pubblici e Privati; può aderire e partecipare ad Enti ed organismi economici consortili diretti a consolidare il movimento cooperativo.

Nei limiti consentiti potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo, conformemente a quanto previsto dalle leggi speciali in materia, una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci in regola con i versamenti e con il pagamento di quanto dovesse derivare da obbligazioni comunque assunte con la cooperativa, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

TITOLO III SOCI

Art.5 - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come soci le persone fisiche di entrambi i sessi che intendono esercitare un'attività lavorativa sia manuale che intellettuale in attuazione degli scopi sociali, non si pongano fini contrari o concorrenti a quelli della Cooperativa stessa, intendano avvalersi delle prestazioni istituzionali di questa e intendano partecipare alla gestione mutualistica.

Possono essere altresì soci le persone fisiche che prestano la propria attività gratuitamente, nella qualità di soci volontari, il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari, a differenza degli altri soci, non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, a eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Possono essere soci, altresì ancora, le persone fisiche aventi i requisiti di tecnici di settore e di tecnici di amministrazione nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'Ente.

In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini

all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Per quanto consentito dalle norme vigenti in materia, e nei limiti da queste consentiti, la società potrà anche avvalersi di collaboratori esterni.

Art.6 - Per essere ammessi come soci, i richiedenti dovranno presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) l'attività esercitata in relazione all'oggetto sociale;
- c) la misura della quota che intendono sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art.5.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.7 - I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale non inferiore ciascuna ad euro 950,00 (novecentocinquanta virgola zero zero).

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono tenuti:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo, del capitale sottoscritto e del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) sono altresì invitati a partecipare attivamente alla vita sociale.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata (o PEC) alla Cooperativa.

Art.8 - Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata (o PEC), fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.5.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di quote detenuto dal socio.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio en-



tro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la Societa' deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art.9 - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinera' la data d'inizio della consultazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

La richiesta deve essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (o PEC).

La consultazione puo' svolgersi durante l'orario di lavoro della societa', con modalita' e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attivita'.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la societa'.

Art.10 - Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci, puo' verificarsi per fallimento, recesso, esclusione o per causa di morte.

Art.11 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, puo' recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi piu' in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) per dissenso dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, oppure quando il socio trasferisca la sua residenza fuori dal territorio nel quale si esplica l'attivita' sociale per modo che egli non possa piu' concorrere alla medesima, ne' usufruirne e in ogni altro caso stabilito dalla legge.

Il diritto di recesso e' esercitato mediante lettera raccomandata (o PEC) che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalita' del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso e' diverso da una deliberazione, esso e' esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non puo' essere esercitato e, se gia' esercitato, e' privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la societa' revoca la delibera che lo legittima ovvero se e' deliberato lo scioglimento della societa'.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Societa', il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Il recesso non puo' essere parziale.

Art.12 - L'esclusione puo' essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia piu' in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che iniscano il rapporto mutualistico, nonche' dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli or-

gani sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) quando, senza giustificato motivo, si rende moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei debiti eventualmente contratti ad altro titolo verso la società;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) quando mantiene un comportamento contrastante con gli interessi della società danneggiandola materialmente o moralmente, fomenta discordie e crea discredito nella cooperativa;

g) quando nella esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come notevole inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art.13 - I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art.14 - In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..

Art.15 - La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

CAPITALE SOCIALE - GESTIONE - BILANCIO

Art.16 - Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.17, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.7;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art.17 - Il bilancio comprende l'esercizio sociale dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e ss.mm. e ii., nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e ss. mm. e ii.;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

Art.18 - L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ritorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ritorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ritorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento che, in via generale, deve considerare la qualità e quantità dell'attività e/o dei servizi conferiti dai soci, salvo il caso in cui il ritorno risulti automaticamente ricompreso nel prezzo e ciò quando la cooperativa, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite da apposito regolamento, provvede a distribuire fra i soci il risultato d'esercizio, quale prezzo del servizio conferito dagli stessi, in proporzione della qualità e quantità del servizio medesimo.

TITOLO V

DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITÀ

Art.19 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle pre-

senti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
- g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

Art.20 - Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o PEC), o altro mezzo idoneo a comprovare la data di avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.21 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.

Art.22 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, ma il voto deve essere in ogni caso palese.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio aven-

te diritto al voto e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non puo' rappresentare piu' di un socio, salvo i limiti di legge. La delega non puo' essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art.23 - L'Assemblea e' presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale e' redatto da un notaio.

TITOLO VI AMMINISTRAZIONE

Art.24 - La Societa' e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri.

I componenti dell'organo amministrativo secondo il numero esatto che verra' determinato dai soci in occasione della nomina, durano in carica per tre esercizi sociali, e i membri del consiglio di amministrazione scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, se questi non sono nominati dall'Assemblea dei soci all'atto della loro nomina.

Art.25 - Il consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione della Societa', esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio di amministrazione puo' delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o piu' dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalita' di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, se vi e', sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonche' sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno per migliorare la qualita' e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potra' istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art.26 - Le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata A.R.(o PEC), o mediante altro mezzo idoneo a comprovare la data di avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art.27 - In caso di mancanza sopravvenuta di uno o piu' Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale puo' compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale.

Art.28 - Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori cui siano stati attribuiti particolari compiti.

Art.29 - Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di comprovata assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza della Cooperativa è attribuita al Vice presidente.

Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

A titolo esemplificativo l'organo amministrativo può: acquistare, vendere, permutare beni mobili o immobili; ipotecare beni immobili della società; stipulare locazioni, anche ultrannuali o finanziarie, di qualsiasi bene mobile o immobile; concludere appalti e contratti d'opera in genere; concludere contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati; partecipare ad altre aziende, società, raggruppamenti di imprese, consorzi; prestare avalli ed ogni altra garanzia nonché firmare cambiali passive a carico della società, intrattenere rapporti bancari e parabancari attivi e passivi e transigere crediti; riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze; aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari; autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, dell'Istituto di Emissione e di ogni altro Ufficio Pubblico e privato; consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecario, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunzie ad ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni genere, con esonero da ogni responsabilità per i competenti conservatori dei registri Immobiliari; promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado.

L'organo amministrativo ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VII

ORGANO DI CONTROLLO

Art.30 - Quando è obbligatorio per legge, i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.

Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409 ter c.c. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove

l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.31 - La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilita' a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilita' di funzionamento o per la continuata inattivita' dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) per deliberazione dell'assemblea;
- f) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento della Societa', l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sara' devoluto con le modalita' previste dalla legge.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.32 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Societa' ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attivita' mutualistica, l'Organo amministrativo potra' elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art.33 - La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attivita' in prevalenza nell'ambito della mutualita'.

Pertanto:

- a) e' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) e' vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

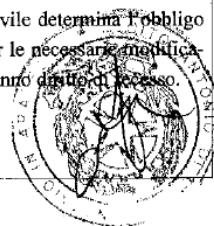
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art.34 - Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di societa' cooperative, in particolare la legge 8 novembre 1991, n. 381 e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle societa' a responsabilita' limitata, in quanto compatibili, e, sempre per quanto compatibili, le disposizioni del Decreto Legislativo n. 112/2017.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 codice civile determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di ricorso.

F.to: ANTONACI Rossella.

F.to Antonio Cito Notaio. Vi è l'impronta del sigillo.



16 di 16